



PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI

(Art. 26-bis Legge n. 132/2018)

Certifico S.r.l. IT 2019

Matrice Revisioni ⁽¹⁾⁽²⁾

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Approvazione	Emissione

(1)

1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019

L'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna.

(2)

Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

Estratto Demo

Sommario

PREMESSA	5
1. ATTIVITÀ IMPIANTO	7
1.1 Operazioni di smaltimento D	7
1.2 Operazioni di recupero R	7
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	8
3. DATI	8
3.1 Dati aziendali.....	8
3.2 Dati territoriali	9
3.3. Dimensioni	9
3.4 Planimetria attività	11
4. TIPOLOGIE DI RIFIUTI ED OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D / RECUPERO R	13
5. ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO	83
6. ORGANIGRAMMA GESTIONE SICUREZZA	85
6. ATTIVITÀ WF.....	85
7. ATTIVITÀ D.LGS. 81/2008	86
8. PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE PI	87
9. I POSSIBILI RISCHI	87
9.1 I possibili scenari di emergenza.....	88
10. NORME DI PREVENZIONE	92
10.1 Generali	92
10.2 Aree di Stoccaggio sfusi / big bag / ecoballe.....	93
10.3 Recipienti	93
10.4 Recipienti per liquidi	94
10.5 Recipienti, fissi e mobili, vasche ed i bacini.....	94
10.6 Spandimento rifiuti liquidi	94
10.7 Formazione del personale che opera negli impianti.....	94
10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale.....	95
10.9 Manutenzione	96
10.10 Autocombustione	96
10.11 Lista rubriche ADR di Materie soggette ad accensione spontanea	97
10.12 Miscelazione rifiuti	99
11. MODALITÀ DI GESTIONE	101
11.1 Check list ingresso all'impianto	101
11.2 Tempistiche stoccaggio.....	103
12. GESTIONE DELLE EMERGENZE	104
12.1 Procedura telefonica per la chiamata di soccorso	104
12.2 Personale autorizzato ad attivare le procedure di emergenza	104
12.3 DETTAGLIO ATTIVAZIONE PROCEDURE DI EMERGENZA	105

- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(7)
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15)

2. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi presi in esame nella stesura della presente relazione tecnica sono:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 151/2005 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 209/2003 e s.m.i.
- DM 10 Marzo 1998
- D.Lgs. 81/2008
- Legge 1° dicembre 2018 n. 132
- Circolare MATTM 15 Marzo 2018: Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi
- Leggi regionali
-

3. Dati

3.1 Dati aziendali

Ditta:	
Sede Legale:	
Sede Impianto:	
C.F. e Partita IVA:	
N. iscrizione Registro Imprese:	
REA:	
Telefono:	
Fax:	
Indirizzo PEC	
Numero di addetti:	
Legale Rappresentante:	
Luogo e data di nascita:	
Residenza:	
Codice fiscale:	
Responsabile Tecnico Impianto:	
Luogo e data di nascita:	
Residenza:	

Piano di Emergenza Interno Rifiuti

Codice fiscale:	
Attività	
Estremi dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06:	
Iscrizione Albo Gestori Ambientali	
SGA ISO 14001	

3.2 Dati territoriali

Comune di localizzazione:	
Ubicazione Impianto:	
Estremi Catastali: (identificativi dell'insediamento in progetto)	
Destinazione Urbanistica:	
Destinazione Urbanistica delle aree confinanti:	Nord:
	Sud:
	Ovest:
	Est:
Distanze dell'impianto:	da civili abitazioni isolate:
	da zone residenziali:
	Da impianti produttivi o commerciali "sensibili"
Vincoli:	Ambientali
	Paesaggistici (D.Lgs. n. 42/04)
	Urbanistici "significativi"
	Altri Vincoli
Aree protette interessate:	Nessuna

3.3. Dimensioni

Superficie fondiaria catastale (N.C.E.U.)	
Superficie reale del lotto:	
Superficie coperta massima:	
Superficie coperta:	
Superficie scoperta:	

Potenzialità di progetto dell'impianto:	Giornaliera:	
	Annuale:	
	Massima prevista:	
Capacità massima istantanea di rifiuti speciali in stoccaggio presso l'impianto:		

Estratto Demo


Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito.

Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15)

Planimetria



10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi			
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli			
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09			
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti			
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco			
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria			
10 05 03*	polveri di gas di combustione			
10 05 04	altre polveri e particolato			
10 05 05*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi			
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi			
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli			
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08			
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose			
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10			

20 03 02	rifiuti dei mercati			
20 03 03	residui della pulizia stradale			
20 03 04	fanghi delle fosse settiche			
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature			
20 03 07	rifiuti ingombranti			
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti			
(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.				

(*) In rosso: Rettifica del 06 aprile 2018 della decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014

5. Attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco

Le attività di cui all'elenco all'allegato 1 del DPR 151/2011 che vengono svolte nell'edificio sono:

NOTE

Estratto Demo

6. Organigramma Gestione sicurezza

DATORE DI LAVORO (DL)	DATI ANAGRAFICI	
Responsabile Gestione Piano Emergenza Interno (RGPEI)	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
Responsabile Tecnico Impianto (RTI)	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP)	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
Medico competente (MC)	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
Addetti al servizio di emergenza / evacuazione	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___
Addetti al servizio di primo soccorso	Dati anagrafici	Data nomina
		___/___/___

6. Attività VVF

Le attività soggette di cui all'elenco all'allegato 1 del DPR 151/2011 sono:

NOTE
.....

7. Attività D.Lgs. 81/2008

Note DVR
.....

8. Piano Emergenza ed Evacuazione PI

Note DVR

.....

9. I possibili rischi

Per la stesura del presente piano, sono stati valutati i seguenti possibili rischi:

- A) INCENDIO
- B) INCENDIO CHE SI SVILUPPA NELLE VICINANZE E CHE POTREBBE COINVOLGERE L'IMPIANTO
- C) GUASTI IMPIANTI
- D) ALLAGAMENTI
- E) SVERSAMENTI ACCIDENTALI
- F) DILAVAMENTI
- E) EMISSIONI
- G) PERCOLAMENTI
- H) LIVELLI DI GUARDIA NELLE ACQUE SUPERFICIALI
- I) FORTE VENTO E/O TROMBE D'ARIA
- L) DISPERSIONE ACCIDENTALE DI RIFIUTI
- M) EPISODIO SISMICO
- N) QUALSIASI ALTRA CAUSA RITENUTA PERICOLOSA DAL **RGPEI** PER L'INCOLUMITÀ DELLA POPOLAZIONE

M) TERREMOTO

Nel caso in cui, nel momento della scossa, ci si trovi in luogo chiuso, è necessario:

Non uscire dai locali;

- Allontanarsi da vetri e armadi;
- Proteggersi sotto tavoli o muri portanti;
- Coprendosi la testa con le mani;
- Raggiungere il luogo di raccolta dopo la scossa.

In caso di scossa in luogo aperto, invece, è opportuno allontanarsi da alberi, edifici, lampioni e linee elettriche

N) QUALSIASI ALTRA CAUSA RITENUTA PERICOLOSA DAL RGPEI PER L'INCOLUMITÀ DELLA POPOLAZIONE

Estratto Demo

10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale

In fase di progettazione, e di successivo esercizio, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti devono essere previsti:

impianto o dispositivi antincendio conformi alle norme vigenti in materia;	Presente	Non Presente/Non Applicabile^(*)
impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24;		
sistemi di rilevazione e allarme;		
impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;		
impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori, prevenzione e lotta antincendio;		
impianto elettrico antideflagrante (laddove necessario) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti,), realizzato in conformità alle norme vigenti;		
sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;		
adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;		
impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;		
riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti		
allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...);		
impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.		

() Se Non presente provvedere adeguamento o indicare Non Applicabile*

10.9 Manutenzione

Un'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi riduce la probabilità di situazioni di emergenza.

Protezione attiva e passiva contro l'incendio^(*)

La "protezione attiva" è relativa alla lotta all'incendio. Tutte le azioni che richiedono l'intervento di un uomo o di un impianto al fine di spegnere l'incendio sono classificabili come misure di protezione attiva

Si intende per "protezione passiva" invece, l'insieme delle misure di protezione che non prevedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto ma che ha come obiettivi principali quelli di:

- **limitare gli effetti** dell'incendio nello spazio e nel tempo;
- **garantire l'incolumità** dei lavoratori;
- **limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione** contenendo i danni a persone, strutture, attrezzature, macchine e beni

Le principali **protezioni attive** sono:

Protezione attiva	Presente	Non Presente / Non applicabile ^(**)
estintori;		
rete idrica antincendio;		
impianto di rivelazione incendio;		
impianti di spegnimento;		
dispositivi di segnalazione ed allarme;		
evacuatori di fumo e di calore;		
segnaletica;		
squadra di emergenza interna		

Le principali **protezioni passive** sono:

Protezione passiva	Presente	Non Presente / Non applicabile ^(**)
compartimentazione e separazioni;		
distanze di sicurezza esterne ed interne;		
sistemi di ventilazione; sistemi di vie d'uscita		

^(*) Vedere eventuali Prescrizioni se Attività soggette D.P.R. 151/2011

^(**) Se Non presente provvedere adeguamento o indicare Non Applicabile

10.10 Autocombustione

L'autoriscaldamento di una materia (e conseguente possibile combustione) è un processo in cui la reazione graduale della materia con l'ossigeno (dell'aria) produce del calore. Se il tasso di produzione di calore è superiore al tasso di perdita di calore, la temperatura della materia aumenta, provocando, di conseguenza, dopo un periodo d'induzione, l'autoaccensione e la combustione.

I rifiuti soggetti ad accensione spontanea possono essere individuati in accordo con l'ADR:

Es:

UN1361 CARBONE (ANIMALE O VEGETALE)

	SC2				
Inorganiche	Liquide	3188	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.		
	SC3				
	Solide	3206	ALCOLATI DEI METALLI ALCALINI, AUTORISCALDANTI, CORROSIVI, N.A.S.		
	SC4	3192	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.		

NOTA:

a) La polvere fine e la polvere di metalli non tossici non autoriscaldante, ma che, tuttavia, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili, sono materie della classe 4.3

10.12 Miscelazione rifiuti

E' sempre vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi per non impedire, sia tecnicamente che economicamente, il recupero dei rifiuti oppure al fine di impedire la diluizione delle sostanze pericolose in essi contenute e quindi declassificare il rifiuto.

Si procedere al monitoraggio di possibili autocombustioni, effettuando il controllo costante delle temperature dei rifiuti stoccati con sistemi termografici/altro e dando seguito a possibili emissioni di calore/fumi visibili.

D.Lgs 152/2006

...

Articolo 187 Miscelazione rifiuti

1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

- i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;		
- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;		
- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;		
- la recinzione e la barriera interna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;		
- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare: a) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di nebulizzazione; b) i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette; c) i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.		
- i macchinari e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;		
- il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;		
- tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.		

(*) *Se Non Conforme provvedere adeguamento o indicare Non Applicabile*

11.2 Tempistiche stoccaggio

Con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione si precisa che:

- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

	 GUARDIA MEDICA
Gestione falso allarme	<p>In caso di falso allarme il coordinatore incarica gli addetti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tacitare il sistema di allarme - avvisare la vigilanza ed i servizi tecnici - avvisare l'utenza presso il punto di raccolta, lungo il percorso per raggiungerla o quella ancora presente all'interno dell'edificio - analizzare la causa e adottare le misure idonee per evitare il ripetersi del problema <p>In caso di un periodo con frequenti falsi allarmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al suono dell'allarme l'utenza raggiunge comunque l'area sicura più vicina (scale esterne, ingresso dell'edificio, ecc.) e può attendere qualche minuto l'eventuale rientro dell'allarme prima di raggiungere il punto di raccolta

12.4 Gestione delle emergenze specifiche

12.4.1 Procedura per chiamata ai VVF

Al verificarsi di un'emergenza che richieda l'intervento dei vigili del fuoco, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa dei VIGILI DEL FUOCO; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il **115**.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il tipo di incendio (piccolo, medio, grande);
- la presenza di persone in pericolo (sì, no, dubbio);
- il locale o zona interessata dall'incendio;
- il tipo di materiale che brucia;
- il tipo di impianto antincendio esistente.

All'atto della chiamata, inoltre:

- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata;

Prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi. Al loro arrivo, tenersi a disposizione e collaborare con essi; fornire, con la massima esattezza possibile, ogni utile indicazione sull'ubicazione e natura dell'incendio, sulla destinazione dei locali interessati, sulle sostanze coinvolte, sull'esistenza e natura di altre possibili fonti di rischio limitrofe (serbatoi di infiammabili, tubazioni gas, sostanze tossiche o radioattive, ecc.), nonché sulla consistenza ed ubicazione delle risorse idriche.

12.4.2 Procedura per chiamata di emergenza sanitaria

	<p>Se il locale di sua responsabilità è nei pressi dell'incidente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. valuta la possibilità di mettere in sicurezza il suo locale, purché non venga messa a repentaglio la salute dei presenti 2. comunica al coordinatore il livello di rischio residuo del suo locale <p>Altrimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si mette in contatto con il coordinatore dell'emergenza per comunicare i rischi presenti nel proprio laboratorio e i tempi necessari per la messa in sicurezza del locale 2. in caso di dubbi, mette in sicurezza il laboratorio ed evacua il locale 3. si mette a disposizione presso il punto di coordinamento <p>In ogni caso collabora con il coordinatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dando il proprio apporto per la valutazione del grado di pericolo e sulle scelte da intraprendere - contribuendo a garantire che le operazioni di evacuazione si svolgano in maniera corretta <p>I preposti devono rimanere a disposizione dei servizi di soccorso per tutte le informazioni che possono dare riguardo i locali di propria competenza, ed in particolare in riferimento alle sostanze chimiche e biologiche ivi presenti. Se possibile consegnano l'elenco delle sostanze ed attrezzature pericolose detenute ed in uso.</p>
Utenza esterna	<p>Al suono dell'allarme debbono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. abbandonare gli ambienti lasciando borse, zaini e altri effetti personali ingombranti 2. uscire seguendo i percorsi di esodo indicazioni nelle planimetrie di evacuazione, senza utilizzare ascensori o montacarichi 3. seguire le istruzioni del personale presente 4. aiutare le eventuali altre persone con problemi di disabilità 5. se costretti ad attendere i soccorsi presso uno spazio calmo, cercare di avvisare gli addetti o i mezzi di soccorso 6. raggiungere il punto di raccolta (dovendo percorrere una via utilizzata anche per l'accesso dei mezzi di soccorso proseguire in fila indiana) 7. collaborare per quanto possibile con gli addetti presso il punto di raccolta per individuare eventuali assenti 8. non abbandonare il punto di raccolta fino al cessato allarme <p>Se un utente gode di una sufficiente preparazione professionale nell'ambito di gestione delle emergenze (medico, vigile del fuoco, forze dell'ordine, ecc.) è invitato a mettersi a disposizione del coordinatore dell'emergenza.</p>
Lavoratori	<p>Al suono dell'allarme deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interrompere il lavoro 2. porre posto in sicurezza attrezzature e materiali in uso, rimuovendo quelle che potrebbero costituire intralcio alle operazioni di soccorso 3. seguire le istruzioni del personale presente 4. uscire dall'edificio seguendo le procedure di emergenza generali <p>Una volta raggiunto il luogo di raccolta attende istruzioni e fornisce chiarimenti sulla eventuale pericolosità delle lavorazioni che stava effettuando.</p>
Utenza con problemi di disabilità	<p>Al suono dell'allarme debbono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contattare il proprio accompagnatore, chiedere aiuto alle persone presenti o mettersi in contatto con qualcuno del personale per chiedere un supporto 2. seguire le istruzioni del personale 3. abbandonare gli ambienti lasciando borse, zaini e altri effetti personali ingombranti

	<ol style="list-style-type: none"> 4. se costretti ad attendere i soccorsi presso uno spazio calmo, cercare di avvisare gli addetti o i mezzi di soccorso 5. raggiungere il punto di raccolta (dovendo percorrere una via utilizzata anche per l'accesso dei mezzi di soccorso, è opportuno proseguire in fila indiana) 6. collaborare per quanto possibile con gli addetti presso il punto di raccolta per individuare eventuali assenti; 7. non abbandonare il punto di raccolta fino al cessato allarme <p>Se un utente gode di una sufficiente preparazione professionale nell'ambito di gestione delle emergenze (medico, vigile del fuoco, polizia, ecc.) è invitato a mettersi a disposizione del coordinatore dell'emergenza.</p>
Evacuazione	<p>Al suono dell'allarme piano per piano, seguendo i percorsi di esodo segnalati dalle indicazioni di colore verde che indicano i percorsi d'esodo, come riportato sulle planimetrie di evacuazione che sono affisse nell'edificio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 0) piano terra: le persone presenti, accedono al corridoio centrale e da qui, passando di fronte alla portineria, escono e raggiungono il punto di raccolta 1) primo piano: le persone presenti, accedono al corridoio centrale e da qui, a seconda della loro posizione, attraverso le scale interne o quelle di emergenza esterne raggiungono il punto di raccolta 2) secondo piano: le persone presenti, accedono al corridoio centrale e da qui, a seconda della loro posizione, attraverso le scale interne o quelle di emergenza esterne raggiungono il punto di raccolta 3) terzo piano: le persone presenti, accedono al corridoio centrale e da qui, a seconda della loro posizione, attraverso le scale interne o quelle di emergenza esterne raggiungono il punto di raccolta 4) quarto piano: le persone presenti, accedono al corridoio centrale e da qui, a seconda della loro posizione, attraverso le scale interne o quelle di emergenza esterne raggiungono il punto di raccolta 5) quinto piano: le persone presenti, accedono al corridoio centrale e da qui, a seconda della loro posizione, attraverso le scale interne o quelle di emergenza esterne raggiungono il punto di raccolta
Evacuazione a zone	<ul style="list-style-type: none"> • non è ammessa l'evacuazione a zone • è ammessa l'evacuazione a zone, così definite:

	<p>Chiunque riceva l'avviso deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allertare le autorità di pubblica sicurezza tramite il servizio di vigilanza - contattare gli addetti per l'edificio per avviare l'evacuazione ordinata dell'edificio <p>Prima di rientrare nell'edificio è necessario ricevere il benestare da parte dei servizi tecnici specializzati.</p>
In caso di azioni criminose	<p>E' bene seguire alcune regole generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere la calma per evitare il panico generale - non cercare di risolvere il problema autonomamente <p>Chiunque riceva l'avviso deve</p> <ul style="list-style-type: none"> - allertare le autorità di pubblica sicurezza tramite il servizio di vigilanza - avvisare il personale della struttura preferendo il seguente ordine di chiamata (vocale o telefonica): - i responsabili della struttura - gli addetti antincendio - avviare l'evacuazione ordinata dell'edificio
In caso di altre emergenze (lesioni strutturali, esplosioni, nidi di vespe, animali pericolosi, ecc.)	<p>Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiamare i servizi di soccorso esterni tramite il servizio di vigilanza - avvisare il personale della struttura preferendo il seguente ordine di chiamata (vocale o telefonica): - i responsabili della struttura - gli addetti antincendio

Allegato I - Estratto DM 10 marzo 1998

D.M. 10 marzo 1998

...

[Art. 5 gestione dell'emergenza in caso di incendio](#)

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, **il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza** elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato viii.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, (*ndr - attività soggette a controllo vvf ai sensi del d.p.r. 151/2011*) del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

D.M. 10 marzo 1998

...

Allegato vii informazione e formazione antincendio

...

[7.4 - esercitazioni antincendio](#)

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme. Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza

7.5 - informazione scritta sulle misure antincendio

l'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

D.M. 10 marzo 1998

...

Allegato VIII pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

...

8.1 - generalità

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

- A) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- B) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- C) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- D) specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

8.2 - contenuti del piano di emergenza

I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- A) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento

alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla

Manutenzione, personale di sorveglianza;

B) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;

C) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure

Da attuare;

D) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;

E) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

F) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti Norme comportamentali.

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie Aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione

Delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

8.3 assistenza alle persone disabili in caso di incendio

8.3.1 - generalità

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro.

Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza,

Le persone con arti fratturati ed i bambini.

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo

Conto delle loro invalidità.

8.3.2 - assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.

Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3 - assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.

In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata.

Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.

8.3.4 - utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione

Estratto Demo

Allegato II - Documenti

- A. Planimetria Impianto
- B. Planimetrie zone di stoccaggio
- C. Piano di emergenza ed evacuazione (D.Lgs. 81/2008)
- C. Planimetrie Piano di emergenza ed evacuazione
- E. Elenco rifiuti stoccati
- F. Piani formativi
- G. Altro

DATA

___/___/___

FIRME

FIRMA DL

FIRMA RGPEI

FIRMA RTI

FIRMA RSPP

FIRMA MC

Estratto Demo